

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROGETTAZIONE EDUCATIVA ZONALE RELATIVA ALL'ETA' SCOLARE

L'anno duemila venticinque il giorno uno del mese di settembre tra:

1. il Comune di Volterra, D.C.C. n. 46 del 29/07/2025, rappresentato da Santi Giacomo;
2. il Comune di Pomarance, D.C.C. n. 36 del 30/07/2025, rappresentato da Pacini Graziano;
3. il Comune di Castelnuovo V.C., D.C.C. n. 20 del 28/08/2025 rappresentato da Ferrini Alberto;
4. il Comune di Montecatini V.C, D.C.C. n. 30 del 23/07/2025, rappresentato da Auriemma Francesco;
5. il Comune di Monteverdi Marittimo, D.C.C. n. 33 del 22/07/2025, rappresentato da Govi Francesco;
6. il Comune di Riparbella D.C.C. n. 20 del 30/07/2025, rappresentato da Neri Salvatore;
7. il Comune di Montescudaio, D.C.C. n. 24 del 29/07/2025 rappresentato da Caprai Loris;
8. il Comune di Casale D.C.C. n. 22 del 30/07/2025 rappresentato da Manzi Claudia;
9. il Comune di Castellina D.C.C. n. 26 del 29/07/2025, rappresentato da Giari Alessandro;
10. il Comune di Guardistallo D.C.C. n. 19 del 30/07/2025 rappresentato da Ceccarelli Sandro;

PREMESSO

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e successive modifiche;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8/08/2003, n. 47/R e ss.mm, recante "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 584 del 21 giugno 2016, che ha approvato i Criteri generali per il funzionamento delle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione, fornendo le indicazioni per la strutturazione tecnico/organizzative delle Zone medesime;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 251 del 20 marzo 2017 che ha definito le Linee guida per l'applicazione dei criteri generali per il funzionamento delle Conferenze Zonali per l'educazione e l'istruzione;

Considerato che i comuni aderenti alla presente convenzione fanno parte della Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione "Val di Cecina";

Considerato che le linee guida regionali prevedono che ciascuna Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione si doti dell'"Organismo di coordinamento zonale educazione e scuola", struttura tecnica dedicata nell'ambito delle politiche e degli interventi della Conferenza zonale in materia educativa e scolastica che fornisce supporto tecnico/organizzativo alla Conferenza medesima per la programmazione e la progettazione di interventi, anche eventualmente curandone la realizzazione e la gestione;

Considerato che la deliberazione della Giunta regionale n. 584 del 13 maggio 2024 ha stabilito che per la realizzazione dei programmi di intervento zonali in materia di educazione e istruzione i comuni/unioni di comuni componenti la Zona procedono a formalizzare la gestione associata per l'esercizio delle funzioni trasversali necessarie allo svolgimento del ruolo di capofila zonale per la

partecipazione agli avvisi regionali e la gestione dei progetti e allo svolgimento del ruolo dell'Organismo di coordinamento educazione e scuola;

Considerato che la deliberazione della Giunta regionale n. 584/2024 ha, inoltre, stabilito che la formalizzazione della sopracitata gestione associata deve aver luogo entro un anno dalla sottoscrizione tra ciascuna Conferenza zonale e la Regione Toscana dell'Accordo di collaborazione finalizzato alla realizzazione di un programma congiunto di sviluppo e potenziamento della governance territoriale in materia di educazione e istruzione, in particolare attraverso il rafforzamento e la qualificazione dei coordinamenti zionali educazione e scuola;

Considerato che in data **13/09/2024** è stato sottoscritto l'accordo di cui alla DGR 584/2024 tra la Conferenza Zonale della Val di Cecina e la Regione Toscana;

Considerato che la Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione ha stabilito nella seduta del 16/07/2024 con delibera n. 2 e confermato in quella del 15/07/2025 con delibera n. 5 di individuare il comune di Volterra quale ente presso il quale incardinare l'Organismo di coordinamento educazione e scuola;

Ritenuto pertanto, in ragione di quanto sopra, di individuare il medesimo comune di Volterra quale ente responsabile per la Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione della progettazione Educativa Zonale (P.E.Z.) - età scolare;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto della convenzione

1. L'impianto organizzativo Conferenza Zonale della Val di Cecina prevede le seguenti strutture tecniche a supporto delle conferenze zionali per l'educazione e l'istruzione, come sono state definite dalle linee guida regionali del 2016 e del 2017:
 - a. la struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale, organismo a carattere trasversale
 - b. due distinti organismi di carattere tematico:
 - i. organismo di coordinamento zonale educazione e scuola
 - ii. organismo di coordinamento gestionale e pedagogico zonale dei servizi educativi per la prima infanzia.

L'oggetto della presente convenzione è l'Organismo di coordinamento zonale educazione e scuola.

2. Come previsto dalle Linee guida di cui alla D.G.R. n. 584/2024 il comune presso cui si colloca la struttura di supporto tecnico organizzativo zonale, individuato dalla Conferenza Zonale nel Comune di Volterra, coincide con il comune capofila in cui si colloca l'organismo di coordinamento zonale educazione e scuola e con il comune capofila in cui si colloca anche l'organismo di coordinamento gestionale e pedagogico zonale dei servizi educativi per la prima infanzia.
Il comune capofila, Comune di Volterra, è l'ente all'interno del quale viene ad essere incardinata anche la struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale; il responsabile e il referente di tale struttura è personale strutturato, incardinato nel comune capofila, Comune di Volterra.
3. L'Organismo di coordinamento zonale educazione e scuola, istituito dalla Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione della Zona Val di Cecina con decisione collegiale, è una

struttura tecnica della conferenza zonale e non è una funzione o un ufficio dei singoli comuni, come approvato con decisione dai singoli consigli comunali.

4. Il comune di Volterra, nel quale è incardinato l'Organismo di Coordinamento educazione-scuola, è individuato quale ente delegato che gestisce e realizza i progetti e le attività comprese nel PEZ – età scolare.
5. Con la presente convenzione i comuni di Casale Marittimo, Riparbella, Monteverdi Marittimo, Castelnuovo Val di Cecina, Pomarance, Castellina Marittima, Guardistallo, Montecatini V.C., Montescudaio stabiliscono di individuare il comune di Volterra quale ente presso il quale è incardinato l'Organismo di coordinamento educazione e scuola della Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione "Val di Cecina"
6. I comuni di Casale Marittimo, Riparbella, Monteverdi Marittimo, Castelnuovo Val di Cecina, Pomarance, Castellina Marittima, Guardistallo, Montecatini V.C., Montescudaio stabiliscono, altresì, di individuare il comune di Volterra quale ente capofila (responsabile) per la Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione "Val di Cecina" della Progettazione Educativa Zonale (P.E.Z.) - età scolare.

Articolo 2 - Finalità

1. Con la presente convenzione i comuni di Casale Marittimo, Riparbella, Monteverdi Marittimo, Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Pomarance, Castellina Marittima, Guardistallo, Volterra e Montescudaio, facenti parte della Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione Val di Cecina si pongono quali obiettivi:
 - a) lo sviluppo e il potenziamento della governance territoriale in materia di educazione e di istruzione, nel contesto del sistema integrato per il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, al fine di migliorare e garantire maggiore efficacia agli interventi educativi rivolti ai bambini e ai ragazzi;
 - b) il rafforzamento e la qualificazione del Coordinamento Zonale educazione e scuola, in particolare attraverso il conseguimento di una maggiore continuità e stabilità temporale nell'organizzazione del Coordinamento stesso;
 - c) il conseguimento di una sempre maggiore integrazione di risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione da parte dei singoli comuni facenti parte della Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione Valdicecina;

Articolo 3 – Funzioni, attività e servizi

1. L'Organismo di coordinamento educazione e scuola, istituito dalla Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione Val di Cecina, costituisce l'organismo tecnico permanente della Conferenza Zonale in materia educativa e scolastica. Il ruolo e le competenze di tale organismo sono disciplinati dai "Criteri generali per il funzionamento delle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione" approvati, ai sensi dell'articolo 6 ter della l.r. 32/2002, con deliberazione della Giunta regionale n. 584 del 21 giugno 2016 ed esplicitati nelle linee guida per l'applicazione di tali criteri, approvate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 251 del 20 marzo 2017 e, in ultimo, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 584 del 13 maggio 2024.
2. L'Organismo di coordinamento educazione e scuola viene incardinato nella struttura del comune di Volterra che diventa responsabile della sua organizzazione. Per l'organizzazione di tale ufficio si applica la disciplina regolamentare vigente presso l'ente responsabile.
3. L'organismo di coordinamento educazione e scuola, quale articolazione tecnica della Conferenza Zonale, opererà sulla base del regolamento di funzionamento della Conferenza

Zonale, nel rispetto della disciplina organizzativa e contabile vigente presso l'ente responsabile.

4. Il comune di Volterra individuato quale ente responsabile della Progettazione Educativa Zonale (P.E.Z.) - età scolare, è delegato dai comuni partecipanti alla presente convenzione a:
 - a) presentare alla Regione Toscana la progettazione PEZ – età scolare approvata dalla Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione e presentare domanda di finanziamento per tale progettazione a valere sugli specifici avvisi regionali;
 - b) ricevere e gestire i finanziamenti regionali previsti sia per il potenziamento dell'organismo di coordinamento educazione e scuola sia per la realizzazione delle attività educative previste nella progettazione PEZ – età scolare;
 - c) realizzare gli interventi e le azioni previste dal P.E.Z.;
 - d) rendicontare i finanziamenti ricevuti, svolgendo altresì le eventuali attività di monitoraggio previste dalle specifiche discipline regionali e ogni altra attività possa essere prevista dagli avvisi regionali;
5. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto 4 il comune di Volterra opererà attraverso l'Organismo di coordinamento educazione e scuola.

Articolo 4 – Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione con firma digitale, da intendersi quale apposizione dell'ultima sottoscrizione.
2. La presente convenzione continua a produrre effetti fino alla conclusione delle attività di rendicontazione e monitoraggio da parte dell'ente responsabile relative ai progetti dell'anno scolastico 2027/2028

Gli effetti della presente convenzione è necessario si concludano al termine delle attività di rendicontazione e monitoraggio relative ai progetti PEZ dell'anno scolastico 2027-2028.

Articolo 5 – Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione

1. La Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione della Zona Educativa Val di Cecina è l'organo competente ad esprimere l'indirizzo politico nonché il coordinamento dell'organizzazione e dello svolgimento dell'esercizio associato previsto dalla presente convenzione, come previsto dall'articolo 20 della l.r. 68/2011.
2. Per il funzionamento di tale organismo si applicano le disposizioni previste nel regolamento di funzionamento della Conferenza Zonale Valdicescina

Articolo 6 – Organizzazione dell'ufficio e dotazione di personale

1. Il comune di Volterra, comune capofila, è responsabile dell'organizzazione dell'Organismo di coordinamento educazione e scuola, ufficio attraverso il quale svolge le attività previste dalla presente convenzione.
2. La Conferenza Zonale formula gli indirizzi all'ente responsabile per l'organizzazione e il potenziamento dell'Organismo di coordinamento educazione e scuola. L'ente responsabile dà attuazione a tali indirizzi, ferma restando la compatibilità tra di essi e la propria struttura organizzativa nonché i vincoli di spesa di personale.
3. La struttura dell'Organismo di coordinamento educazione e scuola è composta da personale dell'ente responsabile, come deciso dalla Conferenza Zonale dell'educazione e istruzione.
4. L'ente responsabile, comune di Volterra, sulla base delle decisioni formulate dalla Conferenza Zonale, si avvale anche della prestazione professionale di collaboratori esterni aventi specifiche competenze tecnico scientifiche, per l'organizzazione dell'organismo di coordinamento e per l'espletamento di alcune sue funzioni altamente qualificanti del sistema, nel rispetto della propria autonomia organizzativa.

5. Gli enti aderenti, come deliberato in seduta di Conferenza Zonale, si impegnano a contribuire all'organizzazione dell'ufficio associato presso il Comune Capofila, Comune di Volterra, attraverso il trasferimento di risorse finanziarie necessarie alla sia alla copertura delle spese di personale aggiuntivo, ripartite sulla base della popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre dell'anno precedente, sia di funzionamento.

Articolo 7 – Beni e strutture

1. La sede dell'Organismo di coordinamento educazione e scuola è collocata presso i locali del comune di Volterra ed opera con le dotazioni strumentali messe a disposizione dall'ente responsabile.
2. I Comuni aderenti alla convenzione possono conferire all'ufficio associato beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione.

Articolo 8 – Rapporti finanziari

1. I comuni aderenti alla presente convenzione si impegnano a contribuire alle spese di funzionamento dell'organismo di coordinamento e a cofinanziare i progetti, qualora richiesto da disposizioni e avvisi regionali, sulla base della programmazione approvata dalla Conferenza di Zona.
2. Il comune di Volterra presenta annualmente, entro il 30 settembre alla Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione il piano finanziario relativo alle spese di funzionamento nonché all'organizzazione e al potenziamento dell'Organismo di coordinamento educazione e scuola per l'anno successivo, sulla base degli indirizzi formulati dalla Conferenza Zonale.
3. La Conferenza Zonale approva la proposta di piano finanziario relativa all'organizzazione dell'ufficio associato e stabilisce sia il riparto delle spese relative al personale assunto, tra i comuni aderenti sulla base del parametro della popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre dell'anno precedente come stabilito dalla Conferenza Zonale stessa, sia quelle generali di funzionamento.
4. La proposta, come approvata dalla Conferenza Zonale, diventa vincolante per i comuni aderenti, i quali si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione le somme di propria competenza.
5. In sede di approvazione dei progetti di competenza del P.E.Z. - età scolare da parte della Conferenza Zonale, da presentare alla Regione Toscana, sono individuate le quote di cofinanziamento a carico dei comuni aderenti, qualora richiesto da disposizioni e avvisi regionali, sulla base di parametro della popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. I comuni si impegnano a stanziare, qualora richieste, nei propri bilanci di previsione le somme di propria competenza.
7. I comuni aderenti alla presente convenzione si impegnano a trasferire all'ente responsabile le somme, a titolo di rimborso e di propria competenza di cui ai precedenti punti 3 e 4 con le seguenti modalità:
 1. 40% entro il 30/11 dell'anno scolastico in corso
 2. 40% entro il 30/06 dell'anno scolastico in corso
 3. 20% a seguito di presentazione ai comuni aderenti entro 60 giorni dalla conclusione delle attività da parte dell'ente responsabile di apposita relazione finale sull'attività svolta e sulle spese sostenute.

Articolo 9 – Recesso e scioglimento

1. Gli enti aderenti possono recedere dall'esercizio associato delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, della presente convenzione prima della naturale scadenza della medesima con un preavviso di 6 (sei) mesi previa deliberazione del Consiglio comunale.

Non è possibile il recesso dalla convenzione per quanto attiene l'individuazione dell'ente responsabile dell'Organismo di Coordinamento. Il recesso è, dunque, possibile solo per le competenze relative alla delega per la realizzazione dei progetti P.EZ.

Sia nel caso di recesso anticipato che di scioglimento della convenzione deve essere garantita la conclusione degli interventi ancora in corso e gli effetti non possono che prodursi dal ciclo di programmazione successivo.

2. In caso di recesso anticipato, il comune recedente rimane obbligato verso l'ente responsabile e verso gli altri enti aderenti per i rapporti attivi e passivi ancora aperti, fino alla loro naturale scadenza.
3. Qualora il recesso anticipato determini nei confronti dell'ente responsabile la revoca di finanziamenti regionali, il comune recedente è chiamato a rispondere direttamente della perdita di tali risorse e a farsene carico in favore dell'ente responsabile.
4. Gli enti aderenti non possono recedere dalla presente convenzione relativamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima.
5. La presente convenzione può essere sciolta anticipatamente previa decisione unanime assunta dalla Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione e conseguenti deliberazioni approvate dai consigli comunali (e dell'unione) degli enti aderenti.
6. Lo scioglimento si perfeziona attraverso l'approvazione di un piano di successione, predisposto dall'ente responsabile ed approvato dalla Conferenza Zonale, nel quale sono indicati i rapporti attivi e passivi ancora in essere e il loro riparto tra gli enti aderenti alla convenzione. Fino all'approvazione del piano di successione lo scioglimento non è efficace.
7. Gli effetti del recesso anticipato e dello scioglimento della convenzione decorrono in ogni caso dal ciclo di programmazione successivo e l'ente responsabile è tenuto a concludere gli interventi ancora in corso.

Articolo 10 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto della gestione associata nonché alle disposizioni del codice civile.
2. Eventuali modifiche o integrazioni alla presente convenzione potranno essere apportate con atto scritto, previa decisione unanime della Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione e conseguenti deliberazioni approvate dai consigli degli enti aderenti.

Art. 11 - Esenzione per bollo e registrazione

1. La presente convenzione, esente dall'imposta di bollo ex D.P.R. 26.10.1972, n. 642, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.